



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. - Sicilia in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 22/10/2015, assunta al protocollo generale dell'Assessorato Reg.le Autonomie Locali e Funzione Pubblica in pari data al n. 138680, con la quale il Sig. Biagio Napoli nato a [REDACTED] il [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che, alla data del 02/09/2020, maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento di pensione in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e ha chiesto di essere collocato in quiescenza, per massima anzianità contributiva, ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 143724 del 13/12/2019, con la quale è stato comunicato all'Avvocato Generale dell'Ufficio Legislativo e Legale che il Sig. Biagio Napoli ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015 e che lo stesso maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 01/09/2020;
- VISTA la nota prot. n. 633 del 14/01/2020 dell'Avvocato Generale dell'Ufficio Legislativo e Legale, dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non è stato contingentato;
- VISTA la nota del Servizio 3 - F.P. prot. n. 53955 del 22/06/2020, con la quale è stato comunicato al Sig. Biagio Napoli, che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal **16/09/2020**;
- VISTO il D.A. n. 148/GR. XI - Segr. Gen. del 15/05/1987, registrato alla Corte dei Conti il 25/06/1987 reg. n. 15 fgl. n. 151, con il quale il Sig. Biagio Napoli, a decorrere dal 31/05/1986 fra gli altri, è stato nominato nella qualifica di Operatore Archivistico del ruolo amministrativo regionale di cui alla tabella "A" allegata alla L.r. 41/85;
- VISTO il Decreto n. 958/IX del 24/02/1996, con il quale, in favore del Sig. Biagio Napoli, viene valutato utile, senza onere di riscatto, ai fini di quiescenza, il servizio non di ruolo prestatosi anteriormente all'immissione nei ruoli regionali per complessivi AA. 04 MM. 03;
- VISTO il D.D.S. n. 6207 del 26/10/2015, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 11/11/2015 al n. 3300, con il quale, in favore del Sig. Biagio Napoli è stato consentito il riscatto, ai fini di quiescenza, del periodo di frequenza al corso previsto dagli artt. 5 e 7 della L.R. 8/81, pari a MM. 06;
- VISTO il D.D.G. n. 4135 del 13/11/2003, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 31/12/2003 al n. 6440, con il quale il Sig. Biagio Napoli, a decorrere dal 01/12/2001, è stato collocato nella categoria "C", posizione economica 6, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P. Reg. n. 10/2001 e s.m.i;

VISTO lo stato matricolare regionale;

VISTO il foglio di congedo illimitato;

CONSIDERATO che il Sig. Biagio Napoli, alla data del 15/09/2020, vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

SERVIZI UTILI	AA	MM	GG
Servizio regionale dal 31/05/1986 al 15/09/2020	34	03	15
Servizio valutato (Decreto n. 958/IX del 24/02/1996)	04	03	00
Servizio riscattato (D.D.S. n. 6207 del 26/10/2015)	00	06	00
Servizio militare	00	11	15
TOTALE SERVIZI	40	00	00

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal **16/09/2020** è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Biagio Napoli nato a [REDACTED] il [REDACTED] – Istruttore Direttivo - e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2) Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 05/08/2020

IL DIRIGENTE GENERALE

F.to C. Madonia

VISTO: SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
F.to G. G. Palagonia

Originale agli atti d'ufficio